

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE «REGOLAMENTO SUL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE AFFINATE, NONCHÉ DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/741 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 MAGGIO 2020».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 99, comma 1;

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;

VISTA la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e, in particolare, l'articolo 2;

VISTA la direttiva quadro 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'articolo 17;

VISTA la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTA la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione);

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2024/1765 della Commissione europea, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi;

VISTA la direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la comunicazione della Commissione europea «Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua 2022/C 298/01», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 298 del 5 agosto 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare, gli articoli 35 e 36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, recante «Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque»;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano»;

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche» e, in particolare, l'articolo 7;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002, recante «Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, recante «Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016;

RITENUTO di procedere, in sede di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741, all'aggiornamento e alla armonizzazione della previgente normativa in materia di riutilizzo delle acque reflue, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, al fine di disciplinare il riutilizzo delle acque affinate ai fini industriali, civili e ambientali, compatibilmente con la sezione 1 dell'allegato I, al regolamento (UE) 2020/741;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta della Sezione consultiva per gli atti normativi del;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

EMANA
il seguente regolamento:

ART. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) il riutilizzo diretto ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 delle acque reflue urbane a fini irrigui in agricoltura di cui all'allegato I, sezione 1, del medesimo regolamento (UE) 2020/741;
- b) il riutilizzo diretto delle acque reflue urbane a fini industriali di cui all'allegato I, sezione 1, parte A, al presente regolamento;
- c) il riutilizzo diretto delle acque reflue urbane a fini civili di cui all'allegato I, sezione 1, parte B, al presente regolamento;
- d) il riutilizzo diretto delle acque reflue urbane a fini ambientali di cui all'allegato I, sezione 1, parte C, al presente regolamento;
- e) il riutilizzo diretto delle acque reflue domestiche non recapitate in rete fognaria, ai fini di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Il presente regolamento disciplina altresì il riutilizzo diretto, ai fini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), delle acque reflue industriali, nonché delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia immesse nelle stesse reti industriali, fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 2.

ART. 2
(Esclusioni e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) al riutilizzo di acque reflue industriali per fini industriali presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte;

b) al riutilizzo di acque reflue urbane nel ciclo depurativo presso il medesimo impianto di depurazione.

2. La limitazione del riutilizzo diretto dell'acqua a fini irrigui in agricoltura, nonché a fini industriali, civili e ambientali, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/741, è disposta:

a) dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, su parere conforme della competente autorità di bacino, nel caso in cui si provveda con riferimento a una porzione del territorio del distretto idrografico rientrante nel territorio della singola regione o provincia autonoma;

b) dalla competente autorità di bacino, su proposta o comunque previo parere delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, nel caso in cui si provveda con riferimento a una porzione del territorio del distretto idrografico rientrante nel territorio di più regioni o province autonome o al territorio dell'intero distretto idrografico.

3. Le misure di cui al comma 2 del presente articolo, qualora concernenti limitazioni del riutilizzo ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, sono trasmesse entro trenta giorni dalla loro adozione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della loro presentazione alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/741. Nel caso di limitazioni del riutilizzo ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo riesaminano le relative misure ogni sei anni, secondo quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/741.

4. Le autorità competenti possono esentare dagli obblighi derivanti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/741 e previo accertamento del soddisfacimento dei criteri di cui alla medesima disposizione, i progetti di ricerca o i progetti pilota relativi agli impianti di affinamento per ogni caso di riutilizzo diretto previsto dall'articolo 1.
5. Le autorità competenti assicurano, se del caso prevedendo apposite modalità di verifica, il rispetto del divieto, stabilito dall'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2020/741, di immissione sul mercato dei raccolti risultanti da un progetto di ricerca o da un progetto pilota esentato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

ART. 3 **(Definizioni)**

1. Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, punti 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, quelle di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
- a) «autorità competente»: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero gli enti da esse individuati, ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2020/741;
 - b) «utilizzatore finale»: persona fisica o soggetto giuridico, pubblico o privato, che utilizza acque affinate a fini industriali, civili o ambientali, oltre che a fini irrigui in agricoltura;
 - c) «impianto di affinamento»: oltre all'ipotesi di cui all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2020/741, un impianto di trattamento di acque reflue domestiche non recapitate in pubblica fognatura o di acque reflue industriali ovvero altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle medesime conformemente alle prescrizioni della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scopo di produrre acqua idonea agli usi irrigui in agricoltura di cui all'allegato I, sezione 1, al regolamento (UE) 2020/741, nonché agli usi industriali, civili e ambientali di cui all'allegato I, sezione 1, del presente regolamento;
 - d) «parte responsabile»: una parte, diversa dall'utilizzatore finale, che svolge un ruolo o un'attività nel sistema di riutilizzo diretto dell'acqua, compresi il gestore dell'impianto di affinamento, il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane come definite dall'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, se diverso dal gestore dell'impianto di affinamento, il gestore della distribuzione delle acque affinate e il gestore dello stoccaggio delle acque affinate, nonché ogni pubblica amministrazione diversa dall'autorità competente interessata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del presente regolamento;
 - e) «punto di consegna»: il punto, successivo a quello di conformità di cui all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2020/741, nel quale una parte responsabile, diversa dal gestore dell'impianto di affinamento, consegna l'acqua affinata alla parte responsabile successiva della catena o all'utilizzatore finale;
 - f) «gestore della distribuzione delle acque affinate»: una o più persone, fisiche o giuridiche, che svolgono la distribuzione delle acque affinate dal punto di conformità fino al punto di consegna, a uno o più utilizzatori finali di un determinato ambito territoriale o per una determinata destinazione d'uso, anche unitamente alla gestione dello stoccaggio;
 - g) «gestore dello stoccaggio delle acque affinate»: una o più persone, fisiche o giuridiche, che svolgono lo stoccaggio delle acque affinate, anche unitamente alla gestione della distribuzione;
 - h) «autorizzazione»: l'atto rilasciato dall'autorità competente, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2020/741, per la produzione e la consegna al punto di conformità di acque affinate destinate agli ulteriori scopi previsti dall'articolo 1 del presente regolamento;
 - i) «confine del sistema di riutilizzo dell'acqua»: l'ambito di applicazione di un piano di gestione del rischio;
 - l) «rete di distribuzione irrigua collettiva»: rete idrica a cielo aperto o intubata finalizzata alla distribuzione irrigua gestita in maniera collettiva da parte di enti irrigui a servizio di uno o più distretti irrigui;
 - m) «infrastrutture di distribuzione e stoccaggio»: le reti di adduzione e di distribuzione che trasportano le acque affinate dal punto di conformità ai diversi punti di consegna, sia in modalità esclusiva sia in modalità alternata o con miscelazione con altre acque naturali, ivi comprese le canalizzazioni irrigue a cielo aperto, i bacini e i serbatoi connessi a tali reti, gli invasi artificiali a uso irriguo e uso plurimo, con esclusione dell'uso potabile;
 - n) «riutilizzo diretto»: riutilizzo effettuato mediante le reti e le infrastrutture di cui alle lettere l) e m);

o) «sistema di riutilizzo dell’acqua»: l’infrastruttura e gli altri elementi tecnici necessari alla produzione, all’erogazione e all’utilizzo delle acque affinate.

2. Agli effetti del presente regolamento, la locuzione di «impianto di affinamento» utilizzata nella declaratoria delle definizioni di cui all’articolo 3, punti 6) e 11), del regolamento (UE) 2020/741, è da intendersi nel senso indicato al comma 1, lettera c), del presente articolo. La locuzione di «acqua affinata» utilizzata nella declaratoria delle definizioni di cui all’articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento (UE) 2020/741, è da intendersi nel senso indicato dall’articolo 74, comma 1, lettera *ibis*), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 4

(*Obblighi in materia di qualità delle acque affinate*)

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni minime di cui all’allegato I, sezione 2, del regolamento (UE) 2020/741 per il riutilizzo delle acque affinate ai fini irrigui in agricoltura, nonché di ogni altra prescrizione o condizione stabilita dall’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 del presente regolamento, il gestore dell’impianto di affinamento provvede affinché, al punto di conformità, le acque affinate siano conformi:

- a) alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2, tabella 1, al presente regolamento se destinate al riutilizzo diretto a fini irrigui in agricoltura;
- b) alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 3, tabella 3, al presente regolamento se destinate al riutilizzo diretto a fini industriali;
- c) alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui allegato I, sezione 4, tabella 5, al presente regolamento se destinate al riutilizzo diretto a fini civili;
- d) alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 5, tabella 7, al presente regolamento se destinate al riutilizzo diretto a fini ambientali.

2. Oltre il punto di conformità, il gestore dell’impianto di affinamento non è più responsabile della conformità delle acque affinate alle prescrizioni di cui al comma 1.

3. Le parti responsabili diverse dal gestore dell’impianto di affinamento provvedono, ciascuna per la parte della catena di distribuzione di propria competenza, a che, ai punti di consegna, le acque affinate siano conformi almeno alle prescrizioni di cui al comma 1.

4. Oltre il punto di consegna, la parte responsabile cedente non è responsabile della conformità delle acque affinate alle prescrizioni di cui al comma 1.

ART. 5

(*Monitoraggio*)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/741, il gestore dell’impianto di affinamento procede al monitoraggio della qualità delle acque nel rispetto:

- a) dell’allegato I, sezione 2, al presente regolamento, nel caso in cui le acque medesime siano destinate al riutilizzo diretto a fini irrigui in agricoltura;
- b) dell’allegato I, sezione 3, al presente regolamento, nel caso in cui le acque medesime siano destinate al riutilizzo diretto a fini industriali;
- c) dell’allegato I, sezione 4, al presente regolamento, nel caso in cui le acque medesime siano destinate al riutilizzo diretto a fini civili;
- d) dell’allegato I, sezione 5, al presente regolamento, nel caso in cui le acque medesime siano destinate al riutilizzo diretto a fini ambientali.

2. Le parti responsabili effettuano il monitoraggio della qualità delle acque secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 7, comma 2, ciascuna per quanto di propria competenza.

3. I risultati del monitoraggio di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi dalle parti responsabili all’autorità competente secondo le modalità e i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, nonché, se non coincidenti con l’autorità competente, alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano con cadenza annuale.

4. Le autorità competenti provvedono alla pubblicazione dei risultati del monitoraggio in una sezione apposita dei propri siti *internet* istituzionali.

ART. 6
(Piano di gestione dei rischi)

1. La produzione, lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzo delle acque affinate sono oggetto di una gestione dei rischi. L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/741 si applica a ogni caso di riutilizzo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, compatibilmente con le specifiche tipologie di acque e con gli usi cui sono destinate.

2. La gestione dei rischi è effettuata attraverso l'elaborazione di un apposito piano che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/741 per i casi di riutilizzo diretto dell'acqua a fini irrigui in agricoltura:

a) definisce il confine del sistema di riutilizzo dell'acqua;

b) individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi ai sensi:

1) dell'allegato II al regolamento (UE) 2020/741, nei casi di riutilizzo diretto dell'acqua a fini irrigui in agricoltura;

2) dell'allegato II al presente regolamento, nei casi previsti dall'articolo 1, commi 1, lettere *b*, *c*, *d* ed *e*, e 2, per fini diversi da quelli irrigui in agricoltura;

c) definisce le relative misure di prevenzione e barriere ai sensi:

1) dell'allegato II al regolamento (UE) 2020/741, nei casi di riutilizzo diretto dell'acqua a fini irrigui in agricoltura;

2) dell'allegato II al presente regolamento, nei casi previsti dall'articolo 1, commi 1, lettere *b*, *c*, *d* ed *e*, e 2, per fini diversi da quelli irrigui in agricoltura;

d) individua i ruoli e le responsabilità delle parti responsabili e degli utilizzatori finali, già individuati o da individuare, ai sensi:

1) dell'allegato II al regolamento (UE) 2020/741, nei casi di riutilizzo diretto dell'acqua a fini irrigui in agricoltura;

2) dell'allegato II al presente regolamento, nei casi previsti dall'articolo 1, commi 1, lettere *b*, *c*, *d* ed *e*, e 2, per fini diversi da quelli irrigui in agricoltura.

3. Per le acque reflue domestiche di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *g*

4. Il gestore dell'impianto di affinamento, previa individuazione degli usi delle acque affinate, nonché delle classi di qualità dell'acqua, elabora il piano di gestione dei rischi coinvolgendo attivamente, sin dalle fasi preliminari e per quanto di competenza, le altre parti responsabili e gli utilizzatori finali, anche attraverso le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il gestore dell'impianto di affinamento presenta il piano di gestione dei rischi all'autorità competente ai sensi dell'articolo 7, comma 3. Le parti responsabili e gli utilizzatori finali che non sono stati identificati in sede di elaborazione del piano di gestione dei rischi, integrano successivamente il piano nei limiti delle proprie competenze e responsabilità.

5. Nel caso in cui non siano stati ancora identificati in tutto o in parte gli utilizzatori finali, i potenziali usi delle acque affinate e le relative classi di qualità sono individuati sulla base delle pratiche agricole, delle colture a maggiore fabbisogno idrico ovvero a diffusione prevalente, delle tipologie industriali prevalenti nell'area servita dall'impianto, nonché delle caratteristiche ambientali circostanti.

6. L'integrazione del piano di gestione dei rischi da parte degli utilizzatori finali può avvenire in forma aggregata e coordinata da un unico soggetto, nel caso in cui gli utilizzatori finali medesimi siano accomunati dal medesimo ambito territoriale o dal medesimo uso.

ART. 7
(Autorizzazione)

1. La produzione e la consegna al punto di conformità di acque affinate destinate agli usi di cui all'allegato I, sezione 1, al regolamento (UE) 2020/741, nonché agli usi di cui all'allegato I, sezione 1, del presente

regolamento, sono subordinate al rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (UE) 2020/741, nonché delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 reca:

- a) la classe o le classi di qualità delle acque affinate e i relativi usi, conformemente all'allegato I al presente regolamento e, nel caso di riutilizzo ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, conformemente altresì all'allegato I al regolamento (UE) 2020/741;
- b) le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell'acqua di cui all'allegato I, sezioni 2, 3, 4 e 5, al presente regolamento e, nel caso di riutilizzo ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, conformemente altresì all'allegato I al regolamento (UE) 2020/741;
- c) ogni specificazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/741, ulteriore rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, in relazione a ogni possibile uso;
- d) le modalità di effettuazione del monitoraggio, nonché le modalità e i termini di trasmissione dei relativi dati;
- e) i termini per il rinnovo periodico dell'autorizzazione stessa, comunque non superiori a quattro anni, fatta salva la disciplina di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il gestore dell'impianto di affinamento presenta l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, per il rinnovo o per la modifica dell'autorizzazione esistente all'autorità competente. Il piano di gestione dei rischi costituisce parte integrante dell'istanza di cui al primo periodo.

4. L'istanza di rinnovo è presentata almeno un anno prima del termine di scadenza dell'autorizzazione. L'istanza di rinnovo, presentata dal gestore di un impianto di trattamento di acque reflue urbane o industriali, può comprendere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del predetto impianto. In tali casi, il rinnovo è richiesto nei termini e secondo le modalità previsti per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, il rinnovo è subordinato alla verifica delle condizioni di cui al comma 2.

5. Le autorità competenti, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione, della modifica, del rinnovo o del riesame dell'autorizzazione esistente, tengono conto della pianificazione del bilancio idrico di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 8

(Procedure di autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 è rilasciata dall'autorità competente previo parere dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, dell'autorità di bacino distrettuale e dell'azienda sanitaria interessati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La procedura di autorizzazione ha una durata non superiore a dodici mesi. Qualora, in ragione della complessità dell'istanza, l'autorità competente necessiti di più di dodici mesi, la medesima, almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la conclusione della procedura di autorizzazione, comunica al gestore dell'impianto di affinamento la data prevista per la conclusione della stessa.

2. L'autorità competente riesamina comunque l'autorizzazione, anche su istanza di parte ai sensi del comma 3, provvedendo ad aggiornarla:

- a) nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/741;
- b) nel caso di utilizzo irriguo, al verificarsi di un cambiamento delle caratteristiche qualitative della domanda irrigua connesso all'assetto colturale cui le acque reflue affinate sono destinate.

3. Qualora si verifichi almeno una delle condizioni di cui al comma 2, la parte responsabile interessata ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente, nonché a ogni altra parte responsabile del sistema di riutilizzo dell'acqua, con contestuale presentazione dell'istanza per il riesame dell'autorizzazione.

4. Sono cause di revoca totale o parziale dell'autorizzazione:

- a) il reiterato mancato rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione;
- b) la mancata messa in produzione o utilizzo delle acque affinate entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- c) il verificarsi di condizioni che mettono a rischio l'incolumità delle persone e l'integrità dell'ambiente e dei prodotti agricoli o industriali, non suscettibili di venir meno in regime di conformità alle condizioni previste nell'autorizzazione;
- d) l'impossibilità di aggiornamento ai sensi del comma 2.

5. All'autorità competente spetta in ogni caso:

- a) il riesame del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo diretto dell'acqua;
- b) la verifica periodica del rispetto delle condizioni stabilite nell'autorizzazione, delle misure e dei compiti previsti dal piano di gestione dei rischi nonché l'intervento in caso di violazioni;
- c) l'agevolazione della comunicazione tra diversi soggetti nell'ambito di un sistema di riutilizzo diretto dell'acqua;
- d) il coordinamento dello scambio di informazioni con altre autorità.

6. La decadenza, la sospensione e la revoca, totale o parziale, dell'autorizzazione, producono i propri effetti anche sulle correlate segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 9.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire modalità semplificate per l'autorizzazione alla produzione e alla consegna al punto di conformità delle acque reflue domestiche non rientranti negli agglomerati di cui alla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 o, comunque, non recapitanti in pubblica fognatura.

8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 e al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori disposizioni per il rilascio, la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione.

ART. 9

(*Segnalazione certificata di inizio attività*)

1. La distribuzione e lo stoccaggio delle acque affinate sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impianto di affinamento.

2. La segnalazione certificata di inizio attività è presentata in vigenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 per l'impianto di affinamento correlato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che anche l'uso finale delle acque affinate sia subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività all'autorità competente.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono il modello di segnalazione certificata di inizio attività che deve essere presentato dal gestore della distribuzione, dal gestore dello stoccaggio e, ove previsto ai sensi del comma 3, dagli utilizzatori finali. Il modello include una dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi di monitoraggio, verifica e informazione, nonché a garantire, per quanto di competenza, le condizioni, i requisiti tecnici, le prescrizioni operative relative alla fornitura e all'utilizzo dell'acqua affinata, secondo quanto previsto dal pertinente piano di gestione dei rischi approvato, da integrare ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

ART. 10

(*Verifica della conformità dell'impianto*)

1. L'autorità competente svolge la verifica della conformità rispetto alle condizioni indicate nell'autorizzazione di cui all'articolo 7.

2. L'azienda sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza, valuta gli effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque affinate individuati nel piano di gestione dei rischi anche attraverso le risultanze dei monitoraggi di cui all'articolo 5.

3. L'autorità competente è autorizzata a effettuare le ispezioni, le verifiche documentali, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, anche contestualmente allo svolgimento dei controlli degli scarichi ai sensi del capo III del titolo IV della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. L'autorità competente verifica, almeno con cadenza annuale, che le parti responsabili rispettino le misure e i compiti previsti dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo diretto dell'acqua.

5. Il gestore dell'impianto di affinamento assicura in ogni caso un sufficiente numero di autocontrolli al punto di conformità, comunque non inferiore a quanto disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in rapporto alle specifiche utilizzazioni e in coerenza con quanto previsto nel piano di gestione dei rischi. I risultati degli autocontrolli sono messi a disposizione delle autorità di controllo.

6. Qualora l'operatore del settore alimentare utilizzi l'acqua affinata per la produzione primaria, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 17), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 28 gennaio 2002, le autorità competenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, anche per il tramite dei laboratori ufficiali individuati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, verificano che l'acqua stessa sia impiegata secondo le prescrizioni di qualità di cui all'allegato I, sezione 2, al presente regolamento.

7. L'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2020/741 si applica a ogni caso di riutilizzo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

ART. 11

(Pianificazione delle attività di affinamento delle acque reflue ai fini del riutilizzo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di concerto con le autorità di bacino distrettuale territorialmente competenti, elaborano e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), per quanto di rispettiva competenza, per il tramite del Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI), le seguenti informazioni:

- a) l'elenco degli impianti di affinamento esistenti, autorizzati e in esercizio il cui scarico deve conformarsi alle prescrizioni di qualità di cui agli articoli 4 e 14;
- b) l'elenco degli impianti di depurazione che possono essere destinati alla produzione di acqua affinata, sulla base di una valutazione costi-benefici;
- c) i potenziali destinatari del riuso e le eventuali reti di distribuzione utilizzabili;
- d) le ulteriori necessità per il completamento delle infrastrutture.

2. In sede di elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto:

- a) della potenziale domanda sul territorio che, per il riuso a fini irrigui, dipende anche dalle colture e dai sistemi irrigui prevalenti e dal relativo fabbisogno irriguo;
- b) della presenza di un soggetto idoneo alla distribuzione, almeno a livello sovraffacciato, quali gli enti di bonifica e irrigui;
- c) della presenza di una rete di distribuzione o degli investimenti necessari a realizzarla.

3. Nell'ambito delle informazioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le reti di distribuzione irrigue collettive che possono essere impiegate per la distribuzione delle acque affinate e le eventuali infrastrutture di connessione con le reti di distribuzione medesime, anche al fine di definire le priorità di investimento.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con le autorità di bacino distrettuale territorialmente competenti, stabiliscono, per sottobacini, per sistemi e sottosistemi idrici o per determinati ambiti territoriali, modalità, regole e ordine di priorità nell'assegnazione e nell'utilizzo, ove fruibili, delle acque reflue affinate, in relazione alle altre risorse idriche disponibili.

5. Ogni due anni a partire dalla trasmissione di cui al comma 1, l'autorità competente aggiorna l'elenco degli impianti e delle reti di distribuzione attive e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA, per il tramite del SINTAI.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità per adeguare le infrastrutture per lo stoccaggio delle acque affinate che non possono essere riutilizzate in via immediata.

7. I piani di gestione distrettuali dell'acqua comprendono lo stato dell'arte sul riutilizzo diretto e la pianificazione degli usi delle acque affinate e recepiscono le misure adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuovono il riutilizzo diretto delle acque reflue affinate nell'ambito delle strategie nazionali per i rispettivi ambiti di competenza.

ART. 12

(Modalità di riutilizzo delle acque affinate a fini irrigui)

1. Il riutilizzo diretto di acque affinate a fini irrigui è realizzato con modalità che assicurano il risparmio idrico. Il volume distribuito non può superare, anche tenuto conto del metodo di irrigazione impiegato:

- a) il fabbisogno irriguo delle colture, stimato secondo le modalità di quantificazione dei volumi idrici a uso irriguo definite ai sensi delle linee guida approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 14 settembre 2015, o misurato per mezzo di modellistica idonea, sensoristica di prossimità o da remoto;

b) il fabbisogno irriguo delle aree verdi.

2. Ogni infrastruttura di distribuzione e di stoccaggio delle acque affinate a fini irrigui è adeguatamente contrassegnata mediante apposita indicazione, colorazione o altra modalità di segnalazione ai punti di conformità e di consegna.

ART. 13

(Disposizioni per la promozione dell'affinamento e del riutilizzo delle acque reflue)

1. Per la distribuzione delle acque affinate si applicano le disposizioni regionali in materia di canoni di concessione stabilite in conformità al decreto adottato ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo periodo non si applica nel caso di riuso di acque reflue domestiche di cui all'articolo 8, comma 7.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, promuovono appositi accordi di programma sottoscritti con i gestori degli impianti di affinamento e i gestori della distribuzione delle acque affinate aventi ad oggetto interventi di riutilizzo prioritari sul territorio. Per il finanziamento degli interventi di cui al primo periodo, nonché dei relativi oneri di gestione previsti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano anche le risorse derivanti dal versamento dei canoni di cui al comma 1, primo periodo, limitando le ricadute nelle tariffe del servizio idrico integrato (SII) a quanto previsto dagli specifici piani economico-finanziari di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. In caso di crisi idrica che renda necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i costi per interventi di riutilizzo non programmati ai sensi del comma 2, primo periodo, del presente articolo sono coperti mediante l'aggiornamento degli accordi di programma stessi o sulla base di altre tipologie di accordi tra le parti interessate.

4. In caso di più soggetti interessati allo svolgimento dell'attività di distribuzione delle acque affinate a uso irriguo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di disporre che si dia priorità agli enti di bonifica e irrigui come soggetti gestori della distribuzione delle acque affinate.

ART. 14

(Riutilizzo delle acque reflue industriali affinate)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le acque reflue industriali affinate possono essere riutilizzate per usi non industriali solo se provenienti da impianti appartenenti ai settori industriali di cui all'allegato IV alla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

2. Non è consentito il riutilizzo diretto per fini irrigui, civili e ambientali per le seguenti categorie di attività industriali, anche qualora presenti in consorzi industriali che afferiscono a un unico impianto di affinamento:
a) attività industriali che prevedono l'utilizzo nel proprio ciclo produttivo delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) attività industriali che prevedono la produzione o l'utilizzo nel proprio ciclo produttivo di sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) attività industriali che prevedono la produzione o l'utilizzo nel proprio ciclo produttivo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Per il riutilizzo diretto, nei casi consentiti, delle acque reflue industriali affinate si applicano gli articoli 6, 7 e 8.

4. Con riferimento ai requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici delle acque all'uscita dell'impianto di affinamento, in caso di riutilizzo diretto delle acque reflue industriali affinate per fini industriali, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo medesimo, comunque nel rispetto dei valori derivanti dall'applicazione del piano di gestione dei rischi.

5. Con riferimento ai rapporti tra i gestori degli impianti di affinamento e i gestori della distribuzione delle acque affinate, nel caso di acque reflue industriali affinate per uso esclusivamente industriale, sono a carico del gestore della distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più

restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. Il gestore dell'impianto di affinamento provvede affinché al punto di conformità le acque reflue industriali affinate per usi irrigui, civili e ambientali siano conformi alle condizioni di qualità previste per tali utilizzi all'allegato I, sezioni 2, 3, 4 e 5, al presente regolamento e alle eventuali prescrizioni supplementari stabilite nel piano di gestione dei rischi di cui all'articolo 6, o comunque nell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 8, anche riguardanti le sostanze individuate nell'allegato II, parte B, paragrafo 6, al regolamento (UE) 2020/741.

ART. 15

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della salute e l'ARERA, anche con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono le campagne di informazione e di sensibilizzazione previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/741, anche con riferimento alle acque affinate destinate a usi diversi da quelli irrigui. Le campagne di cui al primo periodo comprendono attività e azioni specifiche riguardanti la sicurezza igienica e la salubrità delle derrate agroalimentari prodotte in tutto o in parte con acque affinate.

ART. 16

(Informazioni al pubblico)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/741, sulla base di quanto trasmesso al SINTAI. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento a ogni caso di riutilizzo previsto dall'articolo 1 del presente regolamento, e sono aggiornate ogni due anni.
2. Ogni provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è comunicato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede alla relativa pubblicazione sul proprio sito *internet* istituzionale.

ART. 17

(Informazioni relative al controllo dell'attuazione del riutilizzo)

1. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite del SINTAI, trasmettono, con cadenza annuale e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002, o ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei formati definiti e aggiornati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), i dati conoscitivi e le informazioni relativi all'attuazione del presente regolamento, anche sulla base delle verifiche effettuate ai sensi degli articoli 5 e 10 e delle informazioni presenti nel Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione del SINTAI i dati e le informazioni relativi all'uso irriguo in agricoltura delle acque affinate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento (UE) 2020/741, secondo le modalità e per le finalità ivi previste, anche avvalendosi del SIGRIAN.
3. L'ISPRA assicura la conformità alle norme di dettaglio stabilite dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/741 dei formati di trasmissione dati e delle modalità di presentazione delle informazioni messe a disposizione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 18

(Cooperazione tra Stati membri)

1. Il punto di contatto ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/741 è individuato nella Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dalla individuazione di cui al

primo periodo è data notifica alla Commissione europea e comunicazione alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle autorità di bacino distrettuali.

ART. 19

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ART. 20

(Norme transitorie e finali)

1. I progetti pilota e le sperimentazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sospesi fino all'adeguamento alle disposizioni del regolamento medesimo. Anche ai progetti pilota e alle sperimentazioni di cui al primo periodo si applica il divieto di cui all'articolo 2, comma 5.

ART. 21

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.